

**REGOLAMENTO RECANTE NORME E CRITERI
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE
PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50**

INDICE

INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
CAPO I - Principi Generali	8
<i>Articolo 1. - Destinazione del Fondo.....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 2. - Destinatari</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 3. - Costituzione del gruppo di lavoro</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 4. - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 5. - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 6. - Centrali di committenza</i>	<i>10</i>
CAPO II - Fondo per lavori.....	12
<i>Articolo 7. - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 8. - Graduazione del fondo incentivante.....</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 9. - Disciplina per l'incentivazione delle varianti.....</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 10. - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro</i>	<i>13</i>
CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture	14
<i>Articolo 11. - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 12. - Criteri per la costituzione del fondo servizi e forniture</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 13. - Graduazione del fondo incentivante.....</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 14. - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro</i>	<i>16</i>
CAPO IV - Norme comuni.....	18
<i>Articolo 15. - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 16. - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"</i>	<i>18</i>

<i>Articolo 17.</i>	<i>Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione</i>	18
<i>Articolo 18.</i>	<i>Coincidenza di funzioni.....</i>	19
<i>Articolo 19.</i>	<i>Funzioni articolate e singole.....</i>	19
<i>Articolo 20.</i>	<i>Modalità di liquidazione dell'incentivo</i>	19
<i>Articolo 21.</i>	<i>Modalità di rendicontazione.....</i>	20
<i>Articolo 22.</i>	<i>Limite individuale ai compensi da corrispondere</i>	20
<i>Articolo 23.</i>	<i>Informazione e confronto.....</i>	20
<i>Articolo 24.</i>	<i>Rilevazione contabile.....</i>	20
<i>Articolo 25.</i>	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	21

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 19.04.2016, nell'abrogare la precedente disciplina contenuta nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del D.lgs. 12.4.2006 n. 163 (come modificato dal D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito con legge 11.8.2014 n. 114), ha introdotto all'art. 113 una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche".

L'articolo, dalla sua versione originaria introdotta in data 19/4/2016, ha subito alcune integrazioni a seguito dei seguenti interventi normativi:

-D.Lgs. 56/2017 ha disposto la modifica dell'art. 113, comma 1, la modifica dell'art. 113, comma 2 e la modifica dell'art. 113, comma 3;

-Legge 27/12/2017 n. 205 ha disposto l'introduzione del comma 5-bis all'art. 113;

-Decreto-Legge n. 32/2019, il c.d. Sblocca Cantieri ha disposto la modifica dell'art. 113 comma 1 a decorrere dal 19 aprile 2019 poi nuovamente abrogata dalla Legge di conversione del 14 giugno 2019 n. 55;

Nella disciplina ad oggi vigente l'art. 113 intitolato "Incentivi per funzioni tecniche " dispone quanto segue:

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in*

essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Con riferimento a tale successione temporale di norme sopra citate si è venuta a determinare nei periodi di vigenza dell'articolo la seguente diversa disciplina:

-dal 19 aprile 2016 al 31/12/2017, in assenza di specifica previsione che ne disciplina la natura, gli incentivi previsti dall'art. 113 rientrano nel tetto del salario accessorio e quindi sono soggetti alla verifica ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75 del 2017;

-dall'1/1/2018 alla data di stesura del presente documento la natura dell'incentivo è disciplinata dal comma 5 bis -aggiunto dalla L 205 del 27/12/2017 art 1 comma 526- in base al quale gli incentivi dell'art. 113 fanno capo al capitolo di spesa previsto per i lavori, servizi e forniture (può essere spesa corrente o spesa per investimenti);

-dal 19/2/2019 al 14/6/2019 gli incentivi sono riconoscibili anche per le attività di progettazione e per le attività di coordinamento della sicurezza.

In tutti i periodi sussiste invece:

-il limite individuale del 50% del trattamento economico annuo lordo riferito all'anno precedente. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi di cui al presente Regolamento;

-la previsione che gli importi da corrispondere devono essere nettizzati degli oneri a carico dell'ente, ivi compresa la quota IRAP, e l'importo che ne deriva inserito in busta paga è assoggettato agli oneri previdenziali e fiscali di legge a carico del dipendente;

L'incentivo per le funzioni tecniche, come sopra descritto, trova pertanto applicazione per gli interventi di lavori, servizi e forniture svolte dal personale dell'Ente successivamente all'entrata in vigore del citato Decreto, ossia dal 19 aprile 2016, a condizione che:

-le relative risorse economiche siano state già accantonate in apposito fondo vincolato all'interno del quadro economico di approvazione iniziale dei lavori, servizi e forniture;

-per il solo periodo dal 16/4/2016 al 31/12/2017 sia rispettato il limite del tetto del trattamento accessorio previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75 del 2017;

- l'azienda abbia adottato un Regolamento al cui interno siano disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo - desumibile da previsione di bilancio costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2- tra i dipendenti per ciascuna opera, lavoro, servizio e fornitura, definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata;

-l'intervento sia inserito nella fase programmatica e di progettazione volta a definire i bisogni dell'azienda e ad approntare le misure necessarie per soddisfarli e a consentire la verifica della congruità proporzionalità dell'efficienza dei risultati raggiunti

-vi sia un'attività compartiva;

-per gli appalti di forniture e servizi, vi sia la nomina del DEC come soggetto disgiunto dal RUP;

-che l'incentivo spettante al singolo dipendente non ecceda il tetto annuo lordo del 50% del trattamento economico complessivo.

Premesso quanto sopra, con particolare riferimento al comma 3 del succitato art. 113 che demanda alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle “modalità” e dei “criteri” di ripartizione del fondo che viene effettuato tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori, l’ASST Ovest Milanese approva il Regolamento per la disciplina degli “incentivi alla progettazione”.

Ogni successiva modifica del presente regolamento sarà oggetto di ulteriore confronto e condivisione con le Organizzazioni Sindacali.

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91) e s.m.i. e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di contrattazione decentrata integrativa conclusa in data _____, con le seguenti OO.SS.:

CAPO I - Principi Generali

Articolo 1. - Destinazione del Fondo

1. L'Azienda, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevede una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara compresi gli oneri della sicurezza, IVA esclusa, da destinare ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50. Nella suddetta somma si intendono compresi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
 2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge e di seguito riportati:
 - *all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
 - *all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;*
 - *per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*
 3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010, nonché dal Decreto Regione Lombardia n. 19173 del 30.12.2019 "Approvazione linee guida".
-

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Articolo 2. - Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche riportate all'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
 - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
 - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
 - soggetti incaricati del certificato di regolare esecuzione;
 - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
 - soggetti incaricati del collaudo statico;
 - soggetti incaricati della verifica di conformità;
 - i collaboratori dei suddetti soggetti.

Articolo 3. - Costituzione del gruppo di lavoro

1. I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal Dirigente della Struttura competente i Beni e Servizi o Lavori (d'ora in poi solo Dirigente) ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente Responsabile della UOC competente, mediante provvedimento amministrativo scritto in fase di indizione;
2. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati all'atto del provvedimento.
3. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto, e tenuto conto della necessità di integrazione tra le diverse competenze.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere proposte al Dirigente dal responsabile unico del procedimento, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti del gruppo. Il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura tenuto conto delle procedure tecniche, amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
9. Per quanto riguarda la copertura assicurativa dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, si rimanda alla polizza assicurativa per la Responsabilità Civile stipulata dalla ASST per il personale dipendente.

Articolo 4. - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è proposta dal Dirigente sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La ripartizione è disposta dal Dirigente Responsabile della UOC competente a mezzo determinazione.

Articolo 5. - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori e gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Articolo 6. - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II - Fondo per lavori

Articolo 7. - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo, per i lavori di valore superiore ai € 100.000,00, è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici. Per i lavori di valore compreso tra € 40.000,00 e € 100.000,00, è l'inserimento nel piano degli investimenti aziendale.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
4. L'incentivo non viene erogato in caso di decadenza totale/parziale della Stazione Appaltante dal finanziamento.

Articolo 8. - Graduazione del fondo incentivante

1. La percentuale effettiva del Fondo è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:
 - a. opere o lavori di importo a base di gara fino ad euro 500.000, l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
 - b. opere o lavori di importo a base di gara compreso tra oltre euro 500.001 ed euro 1.000.000, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,9%;
 - c. opere o lavori di importo a base di gara compreso tra oltre euro 1.000.001 ed euro 5.000.000, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
 - d. opere o lavori di importo a base di gara compreso tra oltre euro 5.000.001 ed euro 10.000.000, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,6%;
 - e. opere o lavori di importo a base di gara superiore a euro 10.000.001, l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,4%.
2. Nel caso in cui un'opera o lavoro sia costituito da più sotto-progetti specializzati e/o articolato per stralci funzionali, la percentuale effettiva del Fondo sarà nella misura massima del 2%.
3. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. A seconda del grado di complessità dell'opera o lavoro, verranno applicati i seguenti coefficienti:

Tipologia intervento	Coefficiente
A) Opere e lavori di elevata complessità tecnica (in quanto, ad esempio, riguardanti appalti caratterizzati da rilevanti aspetti logistici, tecnologici, ambientali, impiantistici, strutturali)	1,00
B) Opere e lavori di normale complessità tecnica (in quanto, ad esempio, riguardanti interventi di ristrutturazione mono-specialistica o di manutenzione straordinaria)	0,75

5. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, del presente regolamento.

Articolo 9. - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

1. Varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, conformi all'art. 106 del Codice, il cui valore rientri nel quadro economico posto a base di gara, non comportano rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo.
2. Varianti in corso d'opera ovvero interventi supplementari, il cui valore non sia ricompreso nel quadro economico posto a base di gara, possono comportare rimodulazioni dell'ammontare complessivo del fondo solo ove tali interventi, a modifica del progetto originario, siano autorizzati da regione Lombardia. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del Responsabile unico del procedimento che autorizza la variante.
3. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Articolo 10. - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

FUNZIONE AFFIDATA	Fase 1: fase programmazione 10%	Fase 2: fase affidamento 20%	Fase 3: fase esecuzione 70%
Responsabile del procedimento	20%	50%	28%
Personale Amministrativo e Tecnico che collabora	20%	50%	31%
Verifica del progetto	60%	0%	0%
Direttore Lavori	0%	0%	34%
Collaudo o Certificazione	0%	0%	7%
Verifica aliquote (TOTALI)	100%	100%	100%

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Articolo 11. - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è lo svolgimento di una procedura di gara, che può essere:
 - procedura comparativa effettuata da centrale di committenza es: (ARCA) – (CONSIP);
 - procedura comparativa effettuata in forma aggregata attraverso le unioni formali d'acquisto/consorzi;
 - procedura comparativa effettuata autonomamente dall'Ente;per la quale sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
Sono escluse ai fini dell'accantonamento del fondo le procedure ad affidamento diretto, le procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando quando i lavori, le forniture e i servizi possono essere forniti unicamente da un operatore, le proroghe contrattuali, le procedure il cui valore sia inferiore a 40.000,00 euro

Articolo 12. - Criteri per la costituzione del fondo servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, secondo i seguenti criteri:
 1. *La valorizzazione del fondo matura solo per procedure di gara effettuate con modalità comparativa per importi superiori a Euro 40.000, per gli acquisti di beni o servizi per i quali sia nominato il Direttore dell'Esecuzione;*
 2. *La proroga tecnica di contratti scaduti non costituisce requisito per la costituzione del fondo;*
2. Il fondo si costituisce:
 - Per le procedure di gara singole il calcolo dell'incentivo deve essere effettuato sull'importo posto a base di gara al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito. Per importo a base di gara si intende il fabbisogno della singola azienda, non tenendo conto di eventuali clausole per estensioni per adesioni successive, per opzioni di rinnovo o proroghe tecniche.
 - Per le procedure di gara aggregate:
 - Stazione appaltante capofila: si calcola l'incentivo per la fase 2: "*fase affidamento*" sull'importo complessivo posto a base di gara al momento della pubblicazione o trasmissione di bando, avviso o lettera d'invito. Per importo complessivo si intende la sommatoria dei fabbisogni delle singole aziende aderenti, non tenendo conto di eventuali clausole per estensioni per adesioni successive, per opzioni di rinnovo o proroghe tecniche. Si calcolerà, inoltre, il fondo per la fase 1: "*fase programmazione*" e per la fase 3: "*fase esecuzione*", relativamente al valore complessivo dei propri fabbisogni.
 - Stazione appaltante aggregata alla procedura di gara: si calcola l'incentivo sull'importo dei propri fabbisogni espressi all'azienda capofila attraverso atto di delega: gli scaglioni e le

percentuali sono riferiti, non al valore della gara nel suo complesso, ma ai fabbisogni della singola azienda aderente.

Dal momento che la fase di affidamento non viene gestita il fondo per l'incentivo sulle funzioni tecniche si costituisce solo per la fase 1: "*fase programmazione*" e per la fase 3: "*fase esecuzione*".

- Per le gare ARIA/CONSIP al momento dell'adesione alla convenzione centralizzata.

Si calcola l'incentivo al momento dell'adesione, sull'importo espresso nell'atto di adesione alla convenzione centralizzata. Le quote dovranno essere valorizzate esclusivamente in riferimento alla fase 1: "*fase programmazione*" e alla fase 3: "*fase esecuzione*". Per importo di adesione alla convenzione centralizzata non devono essere applicati gli scaglioni e le percentuali a frazionamenti di adesione a gare ARCA/CONSIP, ma al valore complessivo di adesione alla singola convenzione, anche se effettuata in momenti successivi.

Per quanto riguarda le merceologie di percentuali ridotte rispetto a quelle previste in tabella 1. In particolare per le categorie Farmaci e vaccini si applica la percentuale ridotta del 50% rispetto alle percentuali previste.

Il fondo viene imputato a bilancio per anno di competenza e quindi sul bilancio dell'anno in cui il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa si registrano i valori relativi alle fasi 1 (programmazione) e fase 2 (affidamento) Nel caso di adesioni a convenzioni centralizzate la fase 1 (programmazione) verrà imputata a bilancio al momento dell'adesione alla convenzione.

La quota riferita alla fase 3 (esecuzione) deve essere ripartita su tutta la durata del contratto imputando la quota parte ai diversi periodi/Bilanci di competenza.

Articolo 13. - Graduatoria del fondo incentivante

1. La graduatoria della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).
2. Per la costituzione del fondo sono definiti i seguenti scaglioni relativamente agli importi e alle percentuali da applicarsi agli stessi:

Tabella 1: fasce importo

Fascia	%
Fino a 500.000 euro	0,5%
Da 500.001 a 1.500.000 euro	0,4%
Da 1.500.001 a 5.000.000 euro	03%
Da 5.000.0001 a 50.000.000 euro	0,2%
Oltre 50.000.000 euro	0,1%

Definito l'importo complessivo lo stesso viene ripartito tra le tre fasi in cui si articola la procedura secondo le seguenti percentuali:

Tabella 2: percentuali fasi

Fase 1: fase programmazione	Fase 2: fase affidamento	Fase 3: fase esecuzione
10%	35%	55%

3. Al fine di incentivare maggiormente le procedure centralizzate sono previsti coefficienti di pesatura della complessità con diminuzione delle risorse da destinarsi all'incentivo ex art. 113 valorizzato secondo i seguenti moltiplicatori:

- a. Gare ARCA → 1 (100%)
- b. Gare aggregate → 0,7 (70%)
- c. Gare singole → 0,5 (50%)

Articolo 14. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.
2. Per singolo intervento la tabella verrà predisposta con specifica delle quote destinate alle figure di supporto, in relazione alle fasi dell'intervento, tenendo conto delle competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni di svolgere.

FUNZIONE AFFIDATA	Fase 1: fase programmazione 10%	Fase 2: fase affidamento 35%	Fase 3: fase esecuzione 55%	Tot. per fasi
Responsabile del procedimento	10%	35%	25%	70%
Responsabile del procedimento	100%	40%	50%	
Responsabile dell'istruttoria	//	33%	40%	
Redazione del progetto	//	23%	//	
Collaboratori	//	4%	10%	
Direttore dell'esecuzione			25%	25%
Direttore dell'esecuzione			50%	
Assistenti del DEC			30%*	
Collaboratori			20%	
Collaudo tecnico amministrativo/Verifica di conformità/			5%	5%
Collaudo tecnico amministrativo/Verifica di conformità			50%	
Collaboratori			50%	
Totale	10%	35%	55%	100%

**Nel caso non fossero stati nominati assistenti, la quota verrà destinata al DEC (in alternativa, non verrà distribuita)*

CAPO IV - Norme comuni

Articolo 15. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Relativamente alle fasi/attività realizzate dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia.

Articolo 16. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui all'art. 10 e all'art. 14, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

Articolo 17. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato in tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice e di quelli dovuti da accertata negligenza o colpa dell'Appaltatore, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera, di esecuzione di contratti di servizi e di forniture, non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Articolo 18. Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 30 % sulla percentuale più bassa.

Articolo 19. Funzioni articolate e singole

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Dirigente indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Articolo 20. Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata su delibera del Direttore Generale, su proposta del Dirigente, previa redazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche.
2. Ai fini della liquidazione, il Dirigente, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
 - tipo di attività da svolgere;
 - percentuale realizzata;
 - tempi previsti e tempi effettivi;
 - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.
3. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.
4. Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

per le attività relative alle acquisizioni di beni e servizi la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna acquisizione;

per l'attività relative alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione è effettuata successivamente alla conclusione della progettazione ovvero all'approvazione dello stato finale o collaudo dei lavori.

5. La liquidazione avviene con delibera del Direttore Generale che è trasmessa al Dirigente responsabile della SC Risorse Umane, per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Articolo 21. Modalità di rendicontazione

Le modalità ed i tempi di rendicontazione saranno definite con protocollo condiviso tra le Strutture Complesse interessate (Ufficio Tecnico, Appalti e acquisti, Risorse Umane, ecc.) validato dalla Direzione Amministrativa.

Articolo 22. Limite individuale ai compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i soggetti collaboratori, inoltre, l'importo massimo del compenso incentivante corrisposto da questa ASST, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo di € 3.098,74.

Articolo 23. Informazione e confronto

L'ufficio del personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Articolo 24. Rilevazione contabile

Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono contabilizzati al bilancio aziendale con il provvedimento che individua il gruppo di lavoro e l'ammontare degli incentivi stessi in relazione ai lavori, servizi e forniture.

Gli incentivi derivanti da lavori, servizi e forniture iscritti nello stato patrimoniale sono finanziati con il medesimo contributo in conto capitale destinato all'investimento.

Gli incentivi derivanti da lavori, servizi e forniture, il cui costo è iscritto a conto economico, sono contabilizzati nella voce di costo *Accantonamento Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. n. 50/2016* degli esercizi in cui sono svolte le diverse fasi di attività dell'intervento. In caso di minore assegnazione regionale dei costi, definita per la chiusura del Bilancio consuntivo, è determinata automaticamente la riduzione degli incentivi stanziati.

Fatto salvo quanto sopra riportato, qualora si verificano riduzioni o incrementi secondo le disposizioni del presente regolamento con provvedimento aziendale deve essere disposta la riduzione o incremento degli stanziamenti.

Articolo 25. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data della sua approvazione.
2. Dopo un anno dalla sua approvazione sarà prevista una valutazione in ordine agli effetti applicativi, anche al fine di valutare l'equilibrio e la sostenibilità complessiva delle disposizioni contenute. Gli esiti di tale valutazione verranno condivisi con le Organizzazioni Sindacali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.